

Schema Contratto d'appalto

Art. 1 – Oggetto dei lavori e garanzie

1. Il Committente Valliflor S.r.l. affida all'Appaltatore _____ l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Progetto di ricostruzione con ampliamento del capannone Sezione C7", per la parte relativa alla fornitura e posa di una struttura prefabbricata in cemento armato, come meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Committente dichiara, in quanto proprietario, di avere la piena disponibilità dell'impianto sito in Via Lioncello n. 3 nel Comune di San Bonifacio (VR) distinto al Fg. 24 Map. 383-384 e avere ottenuto tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge, per eseguire i lavori di cui al presente contratto.

3. L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà avere la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio di cui al presente contratto libera da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori.

4. Il Committente dichiara che il progetto è stato redatto in conformità alla normativa urbanistico- edilizia e tecnica. L'Appaltatore, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, comunicherà per iscritto al Committente (e/o al direttore lavori) qualsiasi problema o criticità derivanti dall'attuazione degli elaborati progettuali allegati al presente contratto.

5. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, conformemente alle previsioni progettuali, con l'impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto.

6. L'Appaltatore dichiara:

a) di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia;

b) di avere sottoscritto:

c) contratto di assicurazione per la RC *all risk* – C.A.R. polizza n. _____ col massimale di euro _____ Compagnia _____ scadenza _____ di consegnare, prima dell'inizio dei lavori, fideiussione n. _____ rilasciata da _____ a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto per un ammontare pari al 10 % dell'importo complessivo dell'appalto (ossia pari ad euro _____).

d) di impegnarsi a consegnare successivamente all'ultimazione dei lavori polizza assicurativa decennale a garanzia dei lavori eseguiti e per l'importo pari agli stessi;

7. Sono parte integrante del presente contratto tutti i documenti in esso richiamati e precisamente:

– capitolato prestazionale;

- disegni progettuali esecutivi;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico;
- piano delle misure di sicurezza;
- permesso di costruire.

8. L'Appaltatore elegge domicilio fisico in _____ e domicilio digitale alla PEC _____ valevoli per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 2 – Opere escluse dall'appalto

1. Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture che il Committente si riserva di affidare ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi: opere edili accessorie, impianto elettrico, impianto idrico antincendio.

Art. 3 – Importo dell'appalto

1. Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a corpo, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari a euro (_____), I.V.A. esclusa, di cui euro (_____) per costi della sicurezza. I lavori saranno contabilizzati sulla base della quota percentuale delle opere realizzate. Sono pertanto compresi nel prezzo globale dell'appalto, così determinato, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente le opere, ove non forniti direttamente dal Committente.

(ovvero)

Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a misura, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari a euro (_____), I.V.A. esclusa, di cui euro (_____) per costi della sicurezza. L'Impresa, sull'importo preventivo di euro (_____), I.V.A. esclusa, ha rilasciato la migliore offerta al ribasso. I lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate e dei prezzi individuati nell'Elenco prezzi allegato al presente contratto.

Il prezzo, a corpo/a misura, si intende offerto dall'Impresa in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili e indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente.

L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere.

Art. 4 – Rappresentante dell'Appaltatore e persone autorizzate a riscuotere

1. Per tutti i rapporti con il Committente, l'Appaltatore designa il sig. _____ residente in _____, via _____, n. _____, al quale sono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.

2. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente comma, non ha effetto nei confronti del Committente, finché non è comunicata a quest'ultimo a

mezzo PEC.

Art. 5 – Direttore dei lavori e responsabile in materia di sicurezza

1. Il Committente dichiara di avere affidato la direzione dei lavori e l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori a _____, iscritto all'albo degli _____ della provincia di _____ al n. _____, con studio tecnico in _____, via _____, n. _____, tel. _____, fax _____, e-mail/PEC _____.
2. Il Committente riconosce e accetta l'operato del direttore dei lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto.
3. Il direttore dei lavori opera nel rispetto delle norme vigenti: in particolare del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti in caso di interventi su elementi strutturali dell'edificio.
4. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori opererà nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
5. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati al comma 1, che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell'Appaltatore solo se comunicate tempestivamente a quest'ultimo a mezzo PEC.
6. Il direttore dei lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
 - a) di verificare la conformità dei lavori via via al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
 - b) di verificare che l'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte;
 - c) di provvedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali se impartisce direttive che si discostino dal progetto;
 - d) di provvedere a ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera.
7. L'Appaltatore potrà sempre ottenere che gli ordini e le istruzioni impartite dal direttore dei lavori vengano comunicate in forma scritta, anche nei casi in cui la stessa non sia prevista come necessaria dal presente contratto.
8. L'Appaltatore è tenuto a osservare gli ordini e le decisioni del direttore dei lavori.
9. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del direttore dei lavori e di iscriverne riserve nella contabilità dei lavori.

Art. 6 – Obblighi e oneri del Committente

1. Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:
 - a) l'integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, al fine di consentire all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;
 - b) l'Imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d'appalto, con l'aliquota di legge

stabilita a seconda della tipologia di intervento;

c) tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni, necessari per la realizzazione dei lavori. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente al Committente la necessità di ottenere ulteriori/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori.

d) gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, tra cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'Allegato XVII;

e) gli obblighi relativi al controllo sul corretto versamento delle ritenute fiscali a cui sono tenuti l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i propri lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto/subappalto, mediante la verifica di congruità delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati.

In caso di mancata trasmissione di tale documentazione a cura dell'Appaltatore/subappaltatore, o appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi maturati, dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. La sospensione del pagamento dei corrispettivi opera sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate risultanti dalla documentazione trasmessa dall'Appaltatore/subappaltatore.

Art. 7 – Rimozione e protezione di cose del Committente o di terzi

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese e prima della data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate.

2. Nel caso in cui il Committente non provveda a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore con apposita comunicazione scritta fissa un termine non inferiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale può provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra addebitando le relative spese al Committente.

3. In ogni caso l'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall'inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.

Art. 8 – Intervento di terzi nel cantiere

1. Nell'ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall'Appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l'Appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno all'attività dell'Appaltatore stesso. In ogni caso, tali soggetti non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell'Appaltatore se non previa espressa autorizzazione, e previa determinazione delle modalità di utilizzo, da parte dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è esonerato, salvo diversa previsione, dall'onere di custodia del materiale e degli attrezzi di proprietà dei terzi, depositati nell'area di cantiere, anche

se utili o necessari al compimento delle opere e delle finiture scorporate.

3. Le installazioni di cantiere (ivi compresi i ponteggi) possono essere utilizzate da terzi, che non possono modificarle senza il consenso scritto dell'Appaltatore e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza.

4. Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori il Committente (e/o direttore dei lavori) chiede all'Appaltatore la disponibilità di utilizzo di tutte le attrezzature e/o opere provvisorie necessarie.

5. Accettando le condizioni di cui sopra, l'Appaltatore, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, consente l'intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi incaricate/i dal Committente che si impegna ad apportare le eventuali e necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative comunicazioni alle parti.

Art. 9 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

1. In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, a titolo indicativo, i seguenti adempimenti e oneri:

a) astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta di cui il Committente dichiara di cedere espressamente la proprietà all'Appaltatore;

b) provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia, allo sgombero – a lavori ultimati – delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'Appaltatore;

c) predisporre le opere provvisorie comunemente occorrenti per la costruzione quali ponteggi, steccati, baracche per il deposito di materiali;

d) provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi;

e) rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;

f) corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso i relativi oneri di sicurezza;

g) far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

h) provvedere a ogni onere e assistenza per i collaudi e le prove sia in corso d'opera che conclusivi;

i) consegnare al Committente/direttore dei lavori, anche ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali, i componenti usati e gli impianti installati nella costruzione;

j) provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle

medesime al Committente.

2. L'Appaltatore dichiara di aver consegnato al Committente, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, tra cui il DURC. Nel caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto l'Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del/dei subappaltatore/i.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare le norme in materia fiscale, retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.

4. L'Appaltatore si impegna a:

a) effettuare, nei confronti del Committente, un distinto versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori direttamente impiegati nella prestazione, senza possibilità di compensazione con propri crediti fiscali;

b) trasmettere al Committente, nei 5 giorni lavorativi successivi al versamento:

b.1. copia delle deleghe di pagamento;

b.2. l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente, con:

b.2.1. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio;

b.2.2. l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;

b.2.3. il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal Committente.

5. L'Appaltatore è consapevole che l'inosservanza di tali adempimenti comporta la sospensione, da parte del Committente, del pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati evidenziati nella comunicazione trasmessa al Committente.

Art. 10 – Esclusione da nuova disciplina sulle ritenute - autocertificazione

1. Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, l'Appaltatore, identificato ai sensi delle disposizioni generali del presente contratto, e consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dichiara che la medesima Società, e i soggetti a cui affida una o più opere o servizi tramite contratti di [appalto e/o subappalto] non ricadono nella previsione dell'art. 17-*bis*, c. 1 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto il lavoro in oggetto è caratterizzato da:

a) non prevalente utilizzo di manodopera, tenuto conto che il rapporto tra retribuzione lorda riferita ai lavoratori dipendenti ed assimilati impiegati nell'esecuzione dell'opera/del servizio e il prezzo complessivo della/o stessa/o è pari al ____ % (importo inferiore al 50%);

b) utilizzo di beni strumentali:

- di proprietà di soggetto diverso dal Committente e a quest'ultimo non riconducibili in alcun modo;
- di proprietà del Committente in via occasionale;
- di proprietà del Committente ma non indispensabili per l'esecuzione dell'opera/del servizio.

Art. 11 – Responsabile del cantiere

1. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a _____ residente in _____.
2. Il responsabile di cantiere deve essere sempre reperibile per tutta la durata dei lavori.
3. Al responsabile di cantiere competono:
 - l'organizzazione e il controllo del cantiere;
 - la cura dell'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dal Piano operativo di sicurezza (POS).
4. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del responsabile del cantiere nei confronti del Committente.

Art. 12 – Anticipazione sul prezzo contrattuale e garanzia richiesta

1. A titolo di anticipazione sul prezzo contrattuale l'Appaltatore riceve la somma di euro _____ (_____) pari al 10% (dieci%) dell'importo contrattuale.
2. Il pagamento dell'anticipazione è subordinato alla consegna al Committente di una polizza assicurativa o bancaria di importo equivalente.
3. L'importo della garanzia prestata è progressivamente e automaticamente ridotto in conseguenza del progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente in occasione delle rate di pagamento.

Art. 13 – Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori all'impresa appaltatrice sarà effettuata dal direttore dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla firma del presente contratto d'appalto da parte del Committente.
2. La data, l'ora e il luogo della consegna dei lavori deve essere comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC da parte del direttore dei lavori, previa autorizzazione del Committente.
3. Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto del Committente, l'Appaltatore ha facoltà di chiedere di recedere dal contratto.
4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno e all'ora stabilita per la consegna, il direttore dei lavori fisserà una nuova data, comunicandola a mezzo PEC all'Appaltatore e al Committente. La decorrenza del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori resta comunque quella della data della prima convocazione.
5. La consegna dei lavori deve essere effettuata con la redazione di un verbale firmato dall'Appaltatore e dal direttore dei lavori.
6. Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità delle superfici dei prospetti oggetto dell'appalto o comunque per

qualsiasi altra causa e impedimento, il Committente potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

7. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Art. 14 – Impianto del cantiere e concreto inizio lavori

1. L'Appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente e a ogni modo non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori in appalto.

3. L'inizio dei lavori deve essere documentato con la redazione di un verbale firmato dall'Appaltatore e dal direttore dei lavori.

Art. 15 – Durata dei lavori

1. I lavori avranno la durata di 200 (duecento) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegne parziali, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

2. La consegna del cantiere, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali di consegna controfirmati dall'Appaltatore e dal Committente (o dal direttore dei lavori).

3. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

4. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 1/4 della durata contrattuale, imputabili all'Appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo PEC e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento.

5. Se il termine di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l'Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti, salvo ulteriori richieste di risarcimento dei danni, in ogni caso sarà corrisposto un importo pari a € 1.000,00 (euro mille,00) a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute (spese di cantiere, nolo attrezzature, ecc.). In tal caso sarà ridefinito un nuovo termine sia per la ripresa dei lavori che per l'ultimazione. Il corrispettivo dell'appalto rimane invariato qualora il nuovo termine per l'inizio dei lavori non sia superiore a 20 (venti) giorni rispetto a quello originario.

6. Qualsiasi variazione aggiuntiva ai lavori del presente contratto comporterà sempre la concessione di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti o proporzionalmente all'entità dei lavori aggiunti e al termine inizialmente stabilito per l'esecuzione dei lavori commissionati.

7. L'ultimazione dei lavori deve essere documentata con la redazione di un verbale controfirmato dall'Appaltatore e dal direttore dei lavori.

Art. 16 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori

1. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.

2. Qualora per i lavori si preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

Art. 17 – Sospensione dei lavori

1. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del direttore dei lavori, con apposito verbale, per cause di forza maggiore che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l'Appaltatore ha diritto a un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa. Per cause di forza maggiore s'intendono tutti quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti che impediscano totalmente o parzialmente i lavori, quali particolari avversità atmosferiche, difficoltà di approvvigionamento di materiali, sospensioni lavori imposti dalla pubblica autorità, variazioni di progetto concordate od ordinate dal Committente, e simili.

2. I lavori devono essere sospesi, su iniziativa del direttore dei lavori nel caso si ravvisi la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

3. Analogamente si procederà nel caso di sospensione dei lavori derivante da altre cause non imputabili all'Appaltatore o al Committente.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d'una, superi complessivamente il 30% del tempo contrattuale o complessivamente i due mesi, entrambe le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L'Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno.

5. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione, trascorso il 30% del tempo contrattuale o complessivamente due mesi avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione.

6. Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all'Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l'ammontare minimo per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori.

7. Qualora la sospensione non sia totale, il direttore dei lavori, previo accordo con l'Appaltatore, stabilisce un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.

8. Cessate le cause di sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori; i verbali di sospensione e di ripresa devono essere firmati sia dal direttore dei lavori sia dall'Appaltatore.

Art. 18 – Proroghe

1. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata, a mezzo PEC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata in danno del Committente.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Committente, sentito il direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza dell'Appaltatore.

Art. 19 – Modalità di esecuzione dei lavori

1. In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio del direttore dei lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente.

Art. 20 – Contabilità dei lavori

1. I documenti amministrativo-contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore sono quelli di seguito indicati:

- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stati avanzamento lavori;
- certificati di pagamento;
- conto finale.

2. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e a corpo, risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Art. 21 – Accertamenti in corso d'opera

1. In corso d'opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguite verifiche parziali (con relativo verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal direttore dei lavori) su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese.

2. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, il Committente/direttore dei lavori mediante comunicazione scritta a mezzo PEC può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

Art. 22 – Adeguamento dei prezzi

1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra l'Appaltatore e il Committente, contenuti nell'offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell'art.

1664 del c.c.

2. Nel caso in cui la durata contrattuale dei lavori sia superiore a 300 giorni (solari o lavorativi), l'importo dei lavori da eseguire a partire dal secondo anno sarà rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT determinato dagli organi competenti.

3. Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, l'Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Committente.

Art. 23 – Modalità e termini di pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà nelle seguenti modalità:

a) mediante acconto pari a 10% (ovvero ad euro _____), pari all'importo dell'anticipazione, alla sottoscrizione del presente contratto;

b) SAL ciascuno pari a euro _____;

c) _____ euro _____ dopo la verifica finale;

2. I lavori a corpo sono pagati in base alla percentuale realizzata nella misura del 30%.

3. I pagamenti sono subordinati alla preventiva esibizione da parte dell'Appaltatore del DURC e dell'attestazione dei versamenti, già scaduti, relativi alle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori impiegati.

4. Resta espressamente inteso che il pagamento di rate in acconto non equivale in alcun modo a presunzione di accettazione dei lavori eseguiti.

5. I pagamenti verranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario sul c.c. dedicato IBAN _____ presso _____ Agenzia di _____ intestato all'Appaltatore.

6. Sull'importo indicato in ogni stato di avanzamento lavori il Committente effettuerà una trattenuta del 5% a garanzia della buona esecuzione. Tali somme saranno liquidate entro 15 giorni dalla verifica finale delle opere realizzate. Tale garanzia può essere sostituita dall'Appaltatore con fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo il cui costo graverà sull'Appaltatore. La fideiussione sarà svincolata decorsi 12 mesi dalla data della nota con cui l'Appaltatore comunicherà al Committente l'ultimazione dei lavori.

7. Qualora il pagamento, anche parziale, dei lavori eseguiti non sia effettuato entro i termini stabiliti spettano all'Appaltatore, a decorrere da _____ gli interessi di mora, concordati tra le Parti, nella misura pari al tasso del _____ %. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 90 giorni, è data facoltà all'Appaltatore di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo PEC.

Art. 24 – Interessi per ritardo nei pagamenti

1. Qualora il pagamento, anche parziale, dei lavori eseguiti non sia effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 23 del presente contratto, spettano all'Appaltatore, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora, concordati tra le parti, nella misura pari al tasso del _____ %.

2. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 90 giorni, è data facoltà all'Appaltatore di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo PEC, contemplante un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 25 – Rata di saldo

1. La rata di saldo sarà corrisposta entro 60 giorni dalla redazione del verbale di verifica delle opere realizzate e previo accertamento del direttore dei lavori del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto del presente contratto e di regolare fattura. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del c.c. L'importo della rata di saldo potrà essere rettificato dal direttore dei lavori in base all'esito della verifica finale delle opere in appalto realizzate dall'impresa.

2. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contrasto agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza l'approvazione scritta del Committente, o non conformi al contratto.

Art. 26 – Conto finale

1. La contabilità finale dei lavori verrà redatta entro il termine di 2 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori effettuata dall'Appaltatore a mezzo PEC, e debitamente accertata mediante apposito verbale del direttore dei lavori.

2. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa al Committente per i provvedimenti di competenza.

Art. 27 – Pagamento di lavori a corpo

1. Su autorizzazione scritta del Committente e senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, il direttore dei lavori potrà ordinare che vengano realizzati a corpo o a economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'elenco e per i quali – sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione – risulti difficoltoso o sconsigliato provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

2. Per i lavori a corpo, i prezzi, da determinarsi in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa, dovranno essere convalidati dal Committente.

Art. 28 – Danni di forza maggiore

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

3. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente al direttore dei lavori, appena verificatosi l'accadimento, ed in ogni caso, sotto pena di decadenza, non oltre tre giorni dal manifestarsi dell'evento.

4. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutate a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero

verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione.

5. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate.

6. Verranno inoltre escluse da tale compenso le perdite, anche totali, di attrezzi, di mezzi d'opera, di macchinari, di ponti di servizio, di legname, e del materiale non ancora posto in opera, che risultasse poi, al momento dell'uso, gravemente deteriorato e inutilizzabile, a insindacabile giudizio del direttore dei lavori.

Art. 29 – Manutenzione delle opere realizzate fino alla verifica della regolare esecuzione

1. Sino a che non sia intervenuta con esito favorevole la certificazione della regolare esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione della certificazione della regolare esecuzione delle opere e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal direttore dei lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere a interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.

Art. 30 – Variazioni ai lavori

1. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa apportare ai lavori in appalto modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell'art. 1659, commi 1 e 2, c.c. Per le eventuali variazioni avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1659 c.c.

2. Il Committente, tramite il direttore dei lavori, ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in appalto, purché siano contenute nei limiti del sesto dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 1661, comma 1, del c.c., non comportino notevoli modificazioni alla natura dei lavori o ai quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto, corrispondendo all'Appaltatore un equo compenso anche se il prezzo complessivo dell'appalto sia stato stabilito a corpo o globalmente.

3. Le variazioni dei lavori dovranno essere notificate tempestivamente per iscritto a mezzo PEC dal Committente, tramite il direttore dei lavori, all'Appaltatore.

4. I prezzi delle nuove lavorazioni dovranno essere concordati con apposito verbale

redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'Appaltatore. In sede di definizione dei nuovi prezzi dovrà essere precisato se essi sono da intendersi al netto dell'eventuale ribasso d'asta e se sono suscettibili di adeguamento: in caso non fosse precisato i prezzi si intendono già comprensivi di ribasso d'asta.

5. Il direttore dei lavori potrà dare seguito ai lavori in variante soltanto dopo l'approvazione della perizia di variante da parte del Committente e la stipula del contratto aggiuntivo. Il contratto aggiuntivo deve comprendere le modalità di pagamento e i tempi di esecuzione dei lavori in variante.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo del presente contratto relativo alla penale per ritardata ultimazione.

Art. 31 – Verifica finale dei lavori realizzati

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e/o il Committente e l'Appaltatore, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.

2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15, comma 7, del presente contratto.

3. L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal direttore dei lavori e/o dal Committente all'Appaltatore a mezzo PEC che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.

4. Entro 15 (quindici) giorni dal termine delle operazioni di verifica dovrà essere sottoscritto dalle parti il relativo verbale.

5. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.

6. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario attuare ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.

7. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

8. Qualora il direttore dei lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle già menzionate verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.

9. Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è in facoltà del direttore dei lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo PEC, decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all'Appaltatore.

Art. 32 – Risoluzione del contratto

1. Nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore ovvero nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto o da disposizioni di legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con specificazione dei motivi.
2. In ogni caso è motivo di risoluzione del contratto il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà procedere alla formale costituzione in mora a mezzo PEC prima di dare corso alla risoluzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, all'Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori già eseguiti e dei materiali a piè d'opera presenti, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 33 – Recesso unilaterale del Committente

1. Le parti convengono che il Committente possa recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento dell'appalto, anche se è iniziata l'esecuzione dell'opera e anche in caso diverso dall'inadempimento dell'Appaltatore e/o dalla constatazione di rilevanti vizi o difformità dei lavori.
2. In caso di recesso, ai sensi dell'art. 1671 c.c., all'Appaltatore è dovuto il pagamento dei lavori risultati eseguiti al momento del recesso, oltre al rimborso delle spese sostenute e ad un importo pari al 10% del prezzo delle opere non ancora eseguite a titolo di indennità risarcitoria per il mancato guadagno.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, a mezzo PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori eseguiti ed effettua la verifica della loro regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Committente sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione a mezzo PEC dello scioglimento del contratto.

Art. 34 – Subappalto

1. È vietata, a pena di risoluzione del contratto, la cessione anche parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto d'appalto, salva l'approvazione del Committente il quale, in quest'ultimo caso, potrà comunque dichiarare di non liberare il cedente da responsabilità.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d'ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: _____
3. Ulteriori subappalti di lavori, sia a opera dell'Appaltatore che ad opera di un subappaltatore, dovranno essere specificatamente autorizzati per iscritto dal Committente. In mancanza dell'autorizzazione scritta del Committente il subappalto sarà considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., inadempimento grave in danno del Committente, il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il

risarcimento del danno.

4. L'Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente.

5. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all'art. 1662, primo comma c.c.; a tale fine l'Appaltatore si impegna a ottenere l'espresso consenso del subappaltatore.

6. Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e subappaltatore.

7. L'Appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità delle opere, prestazioni e forniture subappaltate. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere subappaltate.

8. In ogni caso l'autorizzazione al subappalto è condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Le parti dichiarano che per i seguenti componenti intendono ricorrere al contratto di fornitura e posa in opera: _____

Art. 35 – *As Built* – Come Costruito

1. L'Appaltatore deve consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori gli *As Built* (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita. Per *As Built* si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall'Appaltatore mediante l'aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l'esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dalla Committente. Gli *As Built* dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto costruito. Gli *As Built* vanno consegnati in triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG.

Art. 36 – Oneri fiscali agevolati

1. Per gli oneri fiscali riguardanti l'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al presente contratto, le parti dichiarano che intendono avvalersi delle norme vigenti in materia di imposte dirette ed indirette a seconda della tipologia edilizia o del tipo di intervento sull'edificio esistente, ecc.

Art. 37 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti alle spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti concordano che tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

Art. 38 – Spese di occupazione di suolo pubblico

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e le conseguenti spese relative al cantiere e all'occupazione di suolo pubblico col medesimo, nonché ogni spesa di pulizia durante e alla fine della esecuzione delle opere in appalto.

Art. 39 – Esonero di responsabilità dell'Appaltatore per eccezionali eventi naturali

1. In deroga all'art. 1673 del c.c., l'Appaltatore è esonerato da rischi e responsabilità nel caso di perimento o deterioramento delle opere per eccezionali eventi naturali di terremoto, frana, uragano o alluvione, verificandosi i quali il Committente non può sottrarsi al pagamento delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice.

Art. 40 – Controversie

1. Per la risoluzione di tutte le controversie non risolubili in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione delle opere, il Foro competente è quello di Verona.

Art. 41 – Clausola di manleva

1. L'Appaltatore terrà sollevato ed indenne il Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore.

Art. 42 – Tutela e riservatezza dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste nel presente Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto ciascuna Parte presta il consenso al trattamento dei dati personali e a trasmetterli esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al Contratto. I dati personali oggetto di trattamento, per le finalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a 60 mesi dalla data di scadenza del Contratto ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, fatto in ogni caso salvo quanto debba essere conservato ai sensi di legge. Decorso tale termine, ciascuna Parte avrà l'obbligo di cancellare tutti i dati acquisiti nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 43 – Rinvio alle norme del codice civile

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dall'allegato capitolato prestazionale si rinvia a quanto disposto dal codice civile e alle altre disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Appaltatore

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole:

Luogo, _____ data _____

L'Appaltatore

Il Committente
